

FONDO PERDUTO "ALTERNATIVO", CANALI APERTI DAL 5 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE

È attiva¹ fino al 2 settembre (compreso) la possibilità di presentare istanza per adire al **fondo perduto c.d. "alternativo"** (detto anche "Sostegni bis attività stagionali"). Lo prevede il Provvedimento AdE del 2/7/2021.

La misura è prevista dall'articolo 1, **commi da 5 a 15**, del **D.L. 73/2021** (c.d. Sostegni bis) e non va confusa con il contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo decreto (che peraltro i più dovrebbero già aver percepito a fine giugno)² né con quello c.d. "perequativo" di cui ai commi da 17 a 27 che troverà applicazione (se autorizzato dalla UE) per chi avrà rilevato un risultato d'esercizio 2020 peggiorato rispetto al 2019³.

Soggetti interessati

Sono interessati i medesimi soggetti che hanno avuto accesso al Sostegni bis automatico con l'aggiunta di quelli a cui non spetta(va) perché il parametro gennaio-dicembre 2020 su analogo periodo 2019 non rilevava un calo di fatturato almeno pari al 30% mentre detto calo l'hanno invece subito sulla **base del diverso periodo aprile 2020 – marzo 2021 rispetto al medesimo ad aprile 2019 – marzo 2020**. Il contributo "alternativo" dovrebbe quindi intercettare le situazioni di chi ha avuto perdite di fatturato "insufficienti" sulla base dell'anno civile mentre le ha avute sulla base dell'anno "pandemico" (per alcuni potrebbe quindi trattarsi anche del primo fondo perduto che può essere percepito). Non solo, la misura alternativa **può interessare** – per l'eventuale maggiore misura – **anche chi ha fruito del sostegni-bis ma rileva maggiori perdite di fatturato sulla base del suddetto anno "pandemico" rispetto a quello civile** (vedi esempi a pagina seguente). Anche per il caso in analisi, considerato il rinvio alla disciplina del fondo perduto automatico, è richiesto che la **partita Iva risulti attiva** (non cessata) **alla data del 26/5/2021** e non vi sono preclusioni legate a codici Ateco, mentre è confermata l'esclusione per i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 10 milioni, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR nonché gli enti pubblici.

La misura

Le **percentuali** per il calcolo del fondo perduto (in ogni caso mai superiore a € 150.000), **applicare al calo medio mensile di fatturato**, sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo "Sostegni 1" (art. 1 D.L. 41/2021)⁴ e quella da applicare è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019⁵ come di seguito evidenziato.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI	SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI *	RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60%	90%	non superiori a 100.000 euro
50%	70%	superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40%	50%	superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
30%	40%	superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
20%	30%	superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

** in quanto non hanno presentato l'istanza al contributo Sostegni, o l'hanno presentata ma è stata scartata, oppure ancora hanno restituito interamente il contributo Sostegni in quanto indebitamente percepito.*

¹ Dal 5 luglio, tramite il servizio web del portale Fatture e Corrispettivi; dal 7 luglio anche tramite Entratel/Fisconline

² Vedi Apiweekly 2021 06 N2.

³ Per accedere al contributo "perequativo" di cui mancano ancora i dettagli la norma richiede però la presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre (anziché entro il termine ordinario di fine novembre).

⁴ Vedi Apiweekly 2021 03 N5 e Apiweekly 2021 05 N2.

⁵ Secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021, per i soggetti con esercizi non coincidenti con l'anno solare.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

A seguito della presentazione della nuova istanza (dice il comma 5) "il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 (cioè in forma automatica per chi aveva presentato l'istanza del DL Sostegni, ndr) verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma" e se dall'istanza emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante dal contributo automatico l'Agenzia non darà seguito all'istanza. Si vedano le esemplificazioni a seguire.

CONTRIBUTO SOSTEGNI	CONTRIBUTO SOSTEGNI BIS AUTOMATICO	CONTRIBUTO SOSTEGNI BIS ATTIVITÀ STAGIONALI
Istanza accolta per 1.000 euro	Erogato automaticamente per 1.000 euro	Non possiede i requisiti e non presenta istanza
Istanza accolta per 1.000 euro	Erogato automaticamente per 1.000 euro	Presenta istanza per 1.500 euro, che, se accolta, viene erogata per 500 euro
Istanza accolta per 1.000 euro	Erogato automaticamente per 1.000 euro	Presenta istanza per 680 euro, alla quale non viene dato corso
Istanza non presentata per mancanza di requisiti	Non erogato	Presenta istanza per 1.300 euro, che, se accolta, viene erogata per 1.300 euro

Limiti aiuti di Stato e dichiarazione sostitutiva

La compilazione della nuova istanza risulta tanto **complessa**, quanto necessaria, nella sezione dedicata alle dichiarazioni sostitutive in cui il contribuente deve autocertificare (con conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace) il rispetto dei limiti del **Temporary framework** ovvero che, tenendo conto di tutte le agevolazioni messe in campo per fronteggiare l'emergenza economica legata al Covid, non si superano i limiti di aiuti delle sezioni 3.1 (ora elevati a 1,8 milioni di euro per la generalità delle imprese mentre per le imprese agricole è 225mila euro e per la pesca e l'acquacoltura è 227mila euro) o della sezione 3.2 (ora elevato a 10 milioni di euro) per gli aiuti calcolati sui costi fissi delle imprese.

Laddove con il nuovo fondo perduto si superasse uno dei due limiti indicati dal piano di aiuti, andrà richiesto, attraverso il modello, un importo inferiore a quello spettante proprio per non oltrepassare i tetti imposti da Bruxelles.

MINOR IMPORTO
RICHIESTO

Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

00

I dati autocertificati andranno poi "scomposti" e dettagliati misura per misura all'interno del quadro A dell'istanza medesima. Non è finita: il coefficiente di difficoltà imposto dall'interpretazione dei vincoli comunitari sfocia anche sul versante soggettivo con la richiesta dell'elencazione dei soggetti appartenenti alla c.d. definizione di «impresa unica» per il "de minimis" (ovvero regolamento (UE) n. 1407/2013)⁶.

Guida AdE al Sostegni-bis

Oltre alla modulistica il 2 luglio è stata diffusa dall'AdE anche una utile guida che descrive tanto il contributo automatico quanto quello alternativo.

Link guida AdE

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributi_fondo_perduto_decreto_Sostegni_bis_05072021.pdf/26eac674-8a94-798c-8b1c-5b8873cb766a

Link modulistica ed istruzioni Provv. AdE 2/7/2021

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-2-luglio-20-1>

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

Segue testo art. 1 D.L 73/2021 (ante conversione)

⁶ Vedi comma 17 dell'articolo 1 del D.L. 41/2021.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

**D.L. 25 maggio 2021, n. 73 [c.d. "Decreto sostegni bis"].
(Gazz. Uff. n. 123 del 25 maggio 2021 Serie Generale)
(IN CORSO DI CONVERSIONE)**

Titolo I

Art. 1.

Contributo a fondo perduto

Entrata in vigore:

26 maggio 2021

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 8.000 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.

6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto

di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare

del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
- b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a centocinquantomila euro.

12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di

importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021.

15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.

24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.

26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

27. L'efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente."

29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.